

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

98.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
ALPINI ed altri: Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie (1295);	
MINERVINI ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (3617) .....	3
RUFFOLO <b>GIORGIO</b> , <i>Presidente</i> .....	3
FRACANZANI <b>CARLO</b> , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .....	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

ANTONI VARESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge Alpini ed altri: Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie (1295); Miner vini ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (3617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alpini, Almirante, Pazzaglia, Baghino, Abbatangelo, Agostinacchio, Aloï, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Del Donno, de Michieli Vitturi, Fini, Forner, Franchi Franco, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Matteoli, Mazonzone, Mennitti, Miceli, Muscardini Palli, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Tringali, Valensise, Zanfagna: « Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Minervini, Bosco Manfredi, Conte Carmelo, De Luca, Pollice, Rodotà, Sarti Armando, Serrentino, Visco: « Norme pr la trasparenza nelle operazioni bancarie ».

Avverto che il relatore Bianchi di Lavagna ha comunicato di essere impossibi-

litato, per ragioni di salute, a partecipare ai lavori di questa settimana. Spiaciuto del contrattempo, prega, per il mio tramite, la Commissione di voler reinscrivere fin d'ora le proposte di legge all'ordine del giorno di mercoledì della prossima settimana. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo opportuno presentare fin d'ora taluni emendamenti che dovrebbero modificare il testo della proposta di legge Minervini ed altri. Il Governo auspica che nella Commissione possa intervenire un confronto costruttivo, come in altre occasioni si è verificato, e al tempo stesso celere, poiché il Governo è interessato a dare una risposta puntuale ad un problema di indubbia rilevanza.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti al testo della proposta di legge Minervini ed altri, in forma di emendamenti interamente sostitutivi degli articoli di questa:

ART. 1.

(Pubblicità).

1. Le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, devono rendere pubblici: a) i tassi minimo e massimo praticati nel ter-

ritorio nazionale per categorie di operazioni di credito; *b*) i tassi minimo e massimo praticati nel territorio nazionale per categorie di operazioni di raccolta; *c*) le altre condizioni praticate per le organizzazioni di credito e di raccolta, salvo quanto previsto dall'articolo 2; *d*) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 4.

2. Ferme le misure dei tassi pubblicate ai sensi dell'articolo 1, presso ciascuna sede, filiale, succursale, agenzia o dipendenza le aziende di credito di cui al comma 1 devono rendere pubblici: *a*) il tasso massimo localmente praticato per categorie di operazioni di credito; *b*) il tasso minimo localmente praticato per categorie di operazioni di raccolta, distintamente per forma tecnica, vincolo temporale e importo.

3. Le aziende di credito debbono attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia impartisce, conformemente alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, relativamente al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni previste nei commi 1 e 2 e delle comunicazioni di cui all'articolo 4.

1. 1.

#### ART. 2.

*(Contenuto dei contratti di credito e di raccolta del risparmio).*

1. Nei contratti con i quali le aziende di credito esercitano il credito e raccolgono risparmio devono essere espressamente indicati il tasso di interesse e le altre condizioni pattuite; sono nulle le clausole che rinviando agli usi.

2. Se è stata convenuta la facoltà per le aziende di credito di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente ed accettate dallo stesso; nei contratti devono essere indicati le modalità delle comunicazioni ed i termini entro i quali il cliente può esercitare il diritto di recesso.

3. In mancanza delle indicazioni di cui al comma 1, sono dovuti: per le operazioni di credito gli interessi calcolati al tasso minimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*); per le operazioni di raccolta gli interessi calcolati al tasso massimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*). Si applicano altresì le condizioni rese pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

2. 1.

#### ART. 3.

*(Contratti di deposito a tempo indeterminato).*

1. Ai depositi a risparmio costituiti con contratto a tempo indeterminato che beneficiano di un tasso di interesse non superiore del 20 per cento rispetto a quello minimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applicano automaticamente le variazioni in aumento del tasso minimo sugli impieghi, pubblicato a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), in misura non inferiore al 50 per cento delle variazioni stesse.

3. 1.

#### ART. 4.

*(Servizi).*

1. Per lo svolgimento di servizi le aziende di credito devono praticare il prezzo e le altre condizioni pubblicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*); le relative variazioni, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, si applicano automaticamente ai rapporti in essere, salvo il diritto del cliente di recedere senza preavviso nello stesso termine.

2. Se le parti convengono diversamente, devono essere espressamente indicati il prezzo del servizio e le altre condizioni pattuite; sono nulle le clausole che rinviando agli usi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

4. 4.

## ART. 5.

(Comunicazioni alla clientela).

1. Nei contratti di durata regolati dalla presente legge le aziende di credito devono fornire al cliente, alla scadenza del rapporto e comunque almeno una volta all'anno, un resoconto nel quale siano indicati con chiarezza e precisione l'ammontare degli eventuali interessi maturati nonché tutti gli oneri a carico del cliente e le relative causali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere spedite o consegnate entro trenta giorni dalla scadenza del contratto o dalla chiusura dell'anno solare; in mancanza di reclamo da farsi per iscritto entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contenuto di quest'ultima si intende approvato dal cliente.

3. Nei contratti regolati in conto corrente l'estratto conto, nel quale siano riportate analiticamente tutte le informazioni indicate nel comma 1, sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni annuali.

4. Nei contratti per i quali siano stati emessi libretti di deposito pagabili al portatore, le informazioni di cui al comma 1 possono essere annotate sul libretto in occasione della prima presentazione dello stesso nell'anno solare e all'atto dell'estinzione; in tali casi il termine per il reclamo decorre dalla data della annotazione.

5. 1.

## ART. 6.

(Inosservanza degli obblighi di pubblicità).

1. I dirigenti, i liquidatori, i commissari, gli institori o gli impiegati che non

osservano le disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Le aziende rispondono civilmente, salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le procedure stabilite dall'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

6. 1.

## ART. 7.

(Norme finali).

1. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio di cui all'articolo 1, comma 3, sono adottate, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. 1.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO